

Il giorno 11 maggio 2011

Tra

Se.Ba. Spa, rappresentata dall' Amministratore Delegato Dell'Aquila Dott. Claudio

Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l., rappresentato dal Direttore Generale Paolucci Dott. Giuliano appositamente delegato

e

Fiba /Cisl, rappresentata da Paolo Papalini Segretario Generale Regionale, Giovanni Gianuario Segretario Generale Territoriale di Ancona, Michele Greganti Segretario Responsabile Sas Se.Ba. Spa,

premesso che

- la Se.Ba. Spa presenta da diversi anni una situazione di criticità crescente, che a partire dall'esercizio 2007 in poi ha registrato anche risultati di gestione negativi;
- è intenzione delle parti sottoscritteci del presente accordo trovare soluzioni di rilancio dell'attività della Se.Ba. Spa che tutelino sia gli investimenti e le attese della proprietà sia le garanzie contrattuali di appartenenza al settore credito nonché gli attuali livelli occupazionali della predetta Società;
- il Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l. di Pesaro è intenzionato ad acquisire a determinate condizioni almeno il 93% del capitale della Se.Ba. Spa dalle attuali Aziende di credito proprietarie;
- è intenzione delle parti promittenti, venditrice ed acquirente, di creare tutte le condizioni possibili per un rilancio della Se.Ba. Spa, anche tramite preventiva adeguata ristrutturazione ed utilizzando nel contempo gli strumenti contrattuali e legislativi esistenti, nonché - per agevolare l'operazione nel suo complesso - tramite una politica di contenimento di costi in alcuni istituti contrattuali anche se temporalmente limitata;
- l'organico attuale della Se.Ba. Spa ante cessione alla KGS Consorzio Stabile a r.l. è composto da n. 35 lavoratori;
- l'attuale proprietà bancaria cederà la Se.Ba. Spa alla KGS Consorzio Stabile a r.l. con un organico di n. 20 lavoratori, tramite una preventiva operazione di ristrutturazione;
- l'operazione di ristrutturazione di cui sopra riguarda la chiusura del settore denominato "Task force", appaltando le relative lavorazioni (data entry Riba ed effetti - data entry per l'anticipo fatture) alla società MC Power Srl, determinando nel contempo un esubero di personale pari a n. 8 lavoratori;
- all'esubero di cui all'alinea precedente va aggiunto un nono lavoratore individuato secondo il criterio della maggiore età anagrafica (con esclusione dei lavoratori individuati ai sensi dell'art. 4 del presente accordo), salvo che si verifichi la fattispecie espressamente prevista al comma 3 dell'art. 7 del presente accordo;
- l'eccedenza di organico conseguente alla ristrutturazione sopra descritta, pari complessivamente a n. 9 lavoratori, verrà assorbita tramite assunzione nelle Aziende di credito di cui al primo comma del successivo art. 3, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 5 del presente accordo;
- l'operazione di ristrutturazione si completerà successivamente con l'applicazione del "Fondo di Solidarietà" del settore credito alla Se.Ba. Spa secondo quanto previsto al successivo art. 4 del presente accordo;

- La Se.Ba. Spa conferma che l'operazione di ristrutturazione e di riduzione del personale avverrà nel rispetto del regime di tutele di cui alla legge n. 68/1999, art. 10, comma 4;
- la Se.Ba. Spa con lettera datata 9 maggio 2011 ha dato formalmente avvio alle procedure contrattuali vigenti in tema di riorganizzazione della suddetta Società con connesse conseguenti tensioni occupazionali e di cessione in appalto di lavorazioni;
- le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di essersi confrontate ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e contrattuale vigente in tema di ristrutturazione e/o riorganizzazione (art.15 Ccnl Abi) e in tema di appalti (art. 17 Ccnl Abi) limitatamente alle lavorazioni espressamente indicate nella premessa, nonché in tema di tensioni occupazionali conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione (art. 18 Ccnl Abi);

tenuto conto che

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

si è stipulato quanto segue

Art. 1

Indipendentemente da previsioni normative legislative e/o contrattuali il Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l. si impegna:

- al mantenimento dell'attuale area contrattuale del credito ed alla effettuazione, tempo per tempo, della relativa contrattazione di secondo livello;
- al mantenimento dei livelli occupazionali presenti in azienda al momento dell'acquisizione al netto di quanto previsto al successivo art. 4 del presente accordo;
- al mantenimento delle attuali attività della Se.Ba. nel Comune di Jesi;

Art. 2

Ove il Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l., una volta acquisita la Se.Ba. Spa volesse cedere a terzi, in parte o in toto, la propria partecipazione nella predetta società, s'impegna a far sì che l'acquirente assuma nei confronti degli attuali lavoratori e delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, gli stessi obblighi di cui al precedente art. 1 del presente accordo.

Analogo impegno, negli stessi temini di cui al comma che precede, viene assunto dal predetto Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l., qualora la stessa fosse interessata da una qualsivoglia operazione societaria (conferimento, cessione, scorporo, fusione, etc.).

Art. 3

I nove lavoratori in esubero, relativi all'operazione di ristrutturazione citata in premessa, verranno assunti (assunzione da considerare come "nuova assunzione") a tempo indeterminato, con esclusione del periodo di prova, nelle seguenti Aziende di credito come di seguito indicato:

- n. 5 in Banca Marche Spa e/o in Aziende del Gruppo Banca Marche;
- n. 3 in Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa e/o in aziende del Gruppo Veneto Banca;
- n. 1 in Cassa di Risparmio di Fermo Spa.

A tali rapporti di lavoro verrà applicato il Ccnl Abi 8/12/2007 e le connesse normative contrattuali di origine aziendale a qualsiasi titolo presenti nelle singole Aziende interessate.

Le assunzioni saranno effettuate con inquadramento nel primo livello retributivo della terza area professionale, fatta eccezione per coloro che in Se.Ba. Spa sono inquadrati nella seconda area

professionale, per i quali sarà mantenuto lo stesso inquadramento anche nell’Azienda di credito di destinazione.

A tale personale (n.9 lavoratori) saranno riconosciuti gli scatti di anzianità (nonché i connessi importi ex ristrutturazione tabellare) maturati in Se.Ba. Spa nel limite massimo di otto, tenendo presente che a coloro che risultassero destinatari presso la Se.Ba. Spa di un numero superiore di scatti sarà riconosciuto per la differenza un assegno ad personam (per tredici mensilità) assorbibile solo per effetto di incrementi retributivi derivanti da passaggio all’inquadramento del 3° o 4° livello dei quadri direttivi.

In sede di iniziale inquadramento nelle nuove Aziende di credito alle retribuzioni dei nove lavoratori verrà attribuito, secondo la tabella riportata nell’allegato n. 1 al presente accordo, un assegno ad personam (per tredici mensilità) assorbibile per effetto di incrementi retributivi derivanti da passaggio di inquadramento e/o livello superiore.

L’anzianità acquisita a qualsiasi titolo in Se.Ba. Spa sarà in ogni caso considerata utile solo ai fini delle ferie e della malattia, compreso il calcolo del periodo di comporto.

In tema di previdenza complementare verrà riconosciuta dalla nuova Azienda l’aliquota ordinaria prevista per i “vecchi iscritti”.

Quanto regolamentato nel presente articolo ha valore di determinazione pattizia tra le parti in deroga alle normative contrattuali vigenti.

Viene allegata al presente accordo tabella esplicativa (allegato n. 1) del trattamento economico ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Qualora i lavoratori di cui al presente articolo fossero inizialmente assunti in Aziende del Gruppo Banca Marche o del Gruppo Veneto Banca, diverse da quelle attualmente proprietarie di quote di capitale della Se.Ba. Spa, con destinazioni in unità produttive fuori della regione Marche, verrà loro riconosciuta la differenza tra la retribuzione complessiva annua “piena” che avrebbe continuato a percepire proseguendo il rapporto di lavoro in Se.Ba. Spa e quella che verrà percepita nella nuova Azienda di credito ai sensi del presente accordo.

Tale differenza, di cui al comma che precede, verrà riconosciuta a decorrere dalla data di assunzione tramite un “assegno mensile di disagio” distribuito su dodici mensilità e contestualmente verrà sospesa l’erogazione dell’assegno mensile ad personam di cui al comma 5 del presente articolo.

Decorso dodici mesi dall’iniziale assunzione i predetti lavoratori verranno trasferiti ed assunti per “passaggio diretto”, fermo restando quindi tutto quanto convenuto nel presente accordo, in Carifac Spa, se inizialmente assunti in altre Aziende del Gruppo Veneto Banca, o in Banca Marche, se inizialmente assunti in altre Aziende del Gruppo Banca Marche.

Al verificarsi di tale fattispecie verrà a cessare l’erogazione dell’assegno mensile di disagio di cui sopra e contestualmente ripristinata l’erogazione dell’assegno mensile ad personam di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 4

La Se.Ba. Spa e la O.S. firmataria del presente accordo si impegnano a stipulare a parte un apposito accordo per l’utilizzazione in Se.Ba. Spa delle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà” di cui al D.M. Lavoro 28/04/2000 n. 158 e successive integrazioni e modificazioni.

Al fine di attenuare il più possibile le relative ricadute sociali, tenuto presente il particolare e limitato contesto ai fini della previdenza obbligatoria presente in Se.Ba. Spa, si conviene di ricorrere ai criteri previsti dall’art. 8 del predetto D.M. n.158, utilizzando la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in esubero interessati dalla riduzione di organico e comunque nell’ambito delle risorse che risultino rispondenti al criterio della “maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età” (v. comma 2 art. 8 D.M. n. 158).

L'accesso a tale fondo avverrà nel periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2014 e riguarderà n. 6 lavoratori che matureranno i requisiti in tale periodo.

Entro sette giorni dalla firma del presente accordo tutti i lavoratori che hanno compiuto i 52 anni di età devono far pervenire (o autorizzare la Se.Ba. Spa a procurarselo) il proprio Ecocert, qualora già non in possesso della predetta Se.Ba. Spa.

Per i lavoratori, che aderiranno volontariamente al “Fondo di Solidarietà” nei tempi e con le modalità che saranno indicati nell'apposito accordo di cui al primo comma del presente articolo, verrà riconosciuto un incentivo economico all'esodo, nella forma di trattamento aggiuntivo/integrativo al TFR - secondo le disposizioni di legge vigenti - pari a:

- numero otto mensilità con riferimento all'ultima mensilità “piena” spettante percepita;
- ulteriori mensilità come di seguito elencate a quei lavoratori, che, una volta cessata l'azione del “Fondo di Solidarietà”, risultino non aver ancora raggiunto complessivamente il minimo di 1.820 settimane nella gestione Ago-Inps:
 - a.- n. 5 mensilità qualora le settimane mancanti siano fino a 300;
 - b.- n. 8 mensilità qualora le settimane mancanti siano superiori a 300.

Per mensilità si intende quella ordinaria (londa), comprensiva di tutte le voci normalmente corrisposte per 12 e/o 13 mensilità, in atto al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

Qualora tra i lavoratori interessati all'applicazione del Fondo di Solidarietà rientrassero dipendenti che hanno titolo a fruire del congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000, l'accesso al predetto Fondo di Solidarietà avverrà dopo aver usufruito del citato periodo di congedo, ove preventivamente richiesto.

Lo stesso dicasi in caso di cumulo tra il congedo straordinario e i permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992.

In favore dei lavoratori di cui al presente articolo, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, la Se.Ba. Spa continuerà a versare al Fondo pensione aziendale l'attuale aliquota ordinaria (pari al 2% dell'imponibile contributivo annuo senza massimali con riferimento all'ultima mensilità ordinaria “piena” spettante percepita al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà) per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.

Fermo restando che i singoli lavoratori entreranno nel Fondo di Solidarietà nell'arco temporale sopra definito con applicazione della normativa in essere alla data di sottoscrizione del relativo accordo di cui al primo comma del presente articolo, qualora intervenissero circostanze e/o modifiche ad oggi non prevedibili che interagissero in maniera negativa sul livello di copertura economica e/o sugli aspetti normativi e/o fiscali rispetto a quelli attualmente in essere, il Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l. si impegna ad intervenire prontamente per integrare e ripristinare le coperture iniziali e quant'altro modificato tramite adeguate soluzioni individuate in apposito accordo concordato con la O.S. firmataria del presente accordo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientra in tali fattispecie anche il successivo esempio, che viene fin da ora regolamentato come segue: “nel caso in cui, per effetto di nuove norme previdenziali, l'accesso alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia venisse differita, i lavoratori che dovessero ancora accedere al Fondo di Solidarietà resteranno in organico fino a che non abbiano maturato i requisiti per l'accesso al Fondo medesimo”).

Nel caso in cui venga constatato che le adesioni volontarie siano inferiori rispetto ai numeri preventivati, si rimanda a quanto espressamente regolamentato al secondo comma dell'art. 7 del presente accordo.

Art. 5

Entro cinque giorni dalla data odierna le Aziende di credito, di cui al primo comma del precedente art. 3, comunicheranno alla Se.Ba. Spa l'indicazione delle destinazioni territoriali

iniziali dei nove lavoratori di cui al precedente art. 3, che provvederà a comunicarle alla O.S. firmataria del presente accordo.

In deroga alle normative contrattuali vigenti, tale assegnazione avrà il valore di determinazione pattizia originaria del luogo di lavoro.

Per gli eventuali successivi mutamenti del luogo di lavoro rispetto alla determinazione originaria di cui al primo comma del presente articolo troverà integrale applicazione la disciplina collettiva sui trasferimenti e quella sulla mobilità eventualmente esistente nelle singole Aziende di credito.

I lavoratori in esubero da riallocare individuati ai sensi del presente accordo saranno scelti dalle singole Aziende secondo criteri stabiliti dalle stesse ovvero con le modalità indicate nei commi del presente articolo che seguono al verificarsi della fattispecie espressamente prevista.

Le Aziende interessate, indicate nel primo comma del precedente art. 3, hanno dichiarato alla Se.Ba. Spa la propria disponibilità a permettere ai nove lavoratori (in toto e/o in parte) interessati dall'operazione di ristrutturazione, di rimanere in Se.Ba. Spa, una volta conosciute le destinazioni iniziali, purché altri lavoratori della predetta Se.Ba. Spa siano disponibili a sostituirli nelle singole destinazioni individuate.

Al verificarsi della fattispecie del comma che precede, tutti i lavoratori della Se.Ba. Spa, esclusi quelli destinatari delle previsioni di cui al precedente art. 4, interessati al passaggio in una delle Aziende di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno far pervenire alla Se.Ba. Spa apposita richiesta entro dieci giorni dalla data di cui al primo comma del presente articolo con indicazione delle destinazioni potenzialmente desiderate e con accettazione di quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Se le domande pervenute a tale data risultassero superiori alle esigenze manifestate ed ovviamente al massimo alle nove unità previste, la Se.Ba. Spa unitamente alle Aziende di cui al primo comma del precedente art. 3, effettuerà la scelta secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica rispetto a richieste, in primo luogo per la stessa destinazione ed in secondo luogo sulle altre destinazioni.

L'assunzione nelle singole Aziende di cui al primo comma dell'art. 3 del presente accordo avverrà a partire dal 20/06/2011 e non oltre il 31/07/2011 con contestuale interruzione (dimissioni) del rapporto di lavoro con la Se.Ba. Spa, tenendo presente che tale interruzione nella Se.Ba. Spa è nuova assunzione in una delle Aziende di cui al predetto primo comma/art. 3, avverrà esclusivamente ai sensi del presente accordo e non comporterà complessivamente oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel predetto accordo (escludendosi anche ogni onere per mancato preavviso sia per l'Azienda che per i lavoratori).

In ogni caso non vi sarà corresponsione da parte della Se.Ba. Spa degli emolumenti regolati con l'accordo 06/08/2009.

Ai lavoratori, di cui al presente articolo, non verrà corrisposto da parte della Se.Ba. Spa l'eventuale premio aziendale di competenza dell'esercizio 2010 né l'eventuale quota parte maturata di competenza dell'esercizio 2011.

L'assunzione effettiva nelle Aziende di credito di cui sopra avverrà previa accettazione integrale dei contenuti del presente accordo da parte di ognuno dei nove lavoratori in esubero, attraverso apposita transazione dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona, tra lavoratore ed eventuale O.S. interessata dal predetto e la Se.Ba. Spa. e l'Azienda di credito di cui al primo comma dell'art.3 del presente accordo.

Resta inteso che i lavoratori di cui all'art. 3 del presente accordo effettueranno la transazione di cui al comma che precede e conseguentemente presenteranno le loro dimissioni solo dopo aver ricevuto la relativa lettera di assunzione da parte di una delle Aziende di credito di cui al predetto art. 3 riportante tutto quanto previsto dal presente accordo.

Art. 6

Proroga, fino al 31 dicembre 2016, con adeguamento e rivalutazione monetaria Istat ed eventuale integrazione degli attuali contratti di servizio in essere tra le Aziende di credito proprietarie e la Se.Ba. Spa coerenti con il budget triennale 2011- 2014.

La Se.Ba. Spa, una volta verificata l'esistenza della fattispecie di cui al primo comma del successivo art. 7, comunicherà alla O.S. firmataria del presente accordo l'elenco completo dei contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

Le parti firmatarie il presente accordo convengono che l'efficacia del predetto accordo è subordinata all'acquisizione di almeno il 93% della Se.Ba. Spa da parte di KGS Consorzio Stabile a r.l. nei termini previsti nell'informativa fornita alle parti e riportata in premessa ed al rispetto di quanto convenuto nel presente accordo (per quanto di competenza) da parte delle Aziende di credito di cui al primo comma del precedente art. 3.

Le parti convengono altresì che, se alla data del 01/07/2011 quanto previsto in termini di certezza dei costi e riduzione di organici ai sensi del presente accordo non fosse stato integralmente raggiunto, di incontrarsi prontamente a richiesta anche di una sola delle stesse parti per concordare le più adeguate soluzioni per conseguire gli obiettivi innanziti riportati, utilizzando tutti gli strumenti contrattuali e legislativi a disposizione in tema di riduzione degli organici.

Al verificarsi della fattispecie prevista al secondo comma del presente articolo, qualora fossero tra le parti utilizzati soluzioni e/o criteri non rientranti fra quelli identificabili come di "natura volontaria", viene annullata la previsione di cui all'alinea n. 8 della premessa del presente accordo e, conseguentemente, l'individuazione del nono lavoratore avverrà secondo i criteri e/o le modalità individuate ai sensi del presente comma.

Art. 8

Tenuto conto di quanto previsto nel presente accordo, le parti firmatarie ritengono che il ricorso al confronto a livello di Gruppo ed i contenuti di cui all'art. 19 del vigente Ccnl Abi siano le procedure da attivare prioritariamente nell'eventualità che la situazione della Se.Ba. Spa dovesse in futuro presentare, per qualsiasi motivo, tensioni occupazionali ulteriori rispetto a quelle regolate con il presente accordo.

Conseguentemente, le parti firmatarie del presente accordo concordano che, per quanto attiene il Gruppo KGS Consorzio Stabile a r.l., l'Azienda cui far riferimento in sede di eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 19 Ccnl Abi è da intendersi fin da ora la S.E.DA. Spa di Jesi.

Allegato n. 1	Nuovo inquadramento in BdM- Carifac-Carifermo o Aziende del relativo Gruppo		Diffferenza Mensile	Attuale inquadramento in Seba	
EX VICE CAPO UFFICIO - 8 SCATTI (ASSUNZIONE 3^ AREA 1° LIVELLO - 8 SCATTI)					
Stipendio	2.048,65	26.632,45		2.290,06	29.770,78
Scatti	332,40	4.321,20		332,40	4.321,20
Ristrutturazione Tabellare	63,92	830,96		63,92	830,96
Ass. ad personam art. 3 c.5 acc. Seba	80,51	1.046,63			-
Ass. ad personam art. 3 c.4 acc. Seba					
Totale mensilità ordinaria (ex accordo)	2.525,48	32.831,24	- 160,90	2.686,38	34.922,94
EX VICE CAPO UFFICIO - 10 SCATTI (ASSUNZIONE 3^ AREA 1° LIVELLO - 8 SCATTI)					
Stipendio	2.048,65	26.632,45		2.290,06	29.770,78
Scatti	332,40	4.321,20		415,50	5.401,50
Ristrutturazione Tabellare	63,92	830,96		79,90	1.038,70
Ass. ad personam art. 3 c.5 acc. Seba	80,51	1.046,63			-
Ass. ad personam art. 3 c.4 acc. Seba	99,08	1.288,04			-
Totale mensilità ordinaria (ex accordo)	2.624,56	34.119,28	- 160,90	2.785,46	36.210,98
EX CAPO UFFICIO - 2 SCATTI (ASSUNZIONE 3^ AREA 1° LIVELLO - 2 SCATTI)					
Stipendio	2.048,65	26.632,45		2.461,90	32.004,70
Scatti	83,10	1.080,30		83,10	1.080,30
Ristrutturazione Tabellare	15,98	207,74		15,98	207,74
Ass. ad personam art. 3 c.5 acc. Seba	80,51	1.046,63			-
Ass. ad personam art. 3 c.4 acc. Seba					
Totale mensilità ordinaria (ex accordo)	2.228,24	28.967,12	- 332,74	2.560,98	33.292,74
EX 2^ AREA 3^ LIVELLO - 0 SCATTI (ASSUNZIONE 2^ AREA 3^ LIVELLO - 0 SCATTI)					
Stipendio	1.924,59	25.019,67		1.924,59	25.019,67
Scatti	-	-		-	-
Ristrutturazione Tabellare	-	-		-	-
Ass. ad personam art. 3 c.5 acc. Seba	75,64	983,32			-
Totale mensilità ordinaria (ex accordo)	2.000,23	26.002,99	75,64	1.924,59	25.019,67